



# Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI AL COMUNE**

Approvato con delibera di C.C. n 05 del 27 MAGGIO 2020

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello statuto e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza, le modalità per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni, ai quali il Comune deve ricorrere non disponendo di un'Avvocatura interna, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

Per gli incarichi di patrocinio legale si intendono:

- a) gli incarichi ad avvocati esterni ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna, per i servizi legali connessi a rappresentanza legale, come definiti dall'art. 17, c. 1 lett c) – d) del D.Lgs. n. 50/2016, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;
- b) Gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla prestazione di un incarico giudiziale) che si perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale secondo i principi stabiliti dall'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001.

2. Il presente regolamento disciplina altresì l'istituzione e la tenuta di un Albo Comunale degli Avvocati, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale, inteso come incarico di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza e, così come specificato dall'art. 17 del D.Lgs 50/2016, incarichi di arbitrato e di conciliazione, consulenza legale, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

## **Art. 2**

### **Rappresentanza in giudizio**

Ai sensi dello Statuto comunale, la rappresentanza in giudizio dell'Ente è riservata al Sindaco.

La Giunta comunale approva la costituzione in giudizio dell'Ente sia se il Comune è soggetto passivo, sia se è soggetto attivo, e autorizza, conseguentemente, il Sindaco a costituirsi. La proposta può essere accompagnata da sintetica relazione del dirigente e/o Responsabile competente per materia, contenente, tra l'altro, le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione deve, altresì, essere allegata tutta la documentazione necessaria per predisporre gli atti difensivi.

Sono vietate liti temerarie le quali rappresentino solo fonti di danno per il Comune. Il Sindaco conferisce il patrocinio attraverso la sottoscrizione della procura alla lite.

Nella deliberazione alla resistenza in giudizio o in quella di avvio di un provvedimento di azione, disposte con atto della Giunta comunale, viene individuato il legale da incaricare nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

Il Responsabile/Dirigente del settore amministrativo potrà in essere tutti i successivi atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico di rappresentanza, nell'ambito del P.E.G. assegnato

### Art. 3

#### **Costituzione dell'Albo degli avvocati e studi legali – Procedimento per la formazione dell'elenco**

Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti previa costituzione di un elenco aperto di professionisti e di studi associati disponibili ad accettare incarichi professionali suddiviso a seconda della specifica materia. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito Albo aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Servizio affari legali e Contenzioso.

L'inserimento nell'elenco è finalizzato all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali, secondo il principio della rotazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art.28 del CCNL del 14/09/2000 e dell'art. 67 del D.P.R. 268/1987.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

**Sezione A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO** - Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche,

**Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE e GIUSLAVORISTICO** Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice Di Pace - Tribunale – Corte d'Appello – Cassazione Civile. Organismi di Mediazione ed Arbitrato.

**Sezione C – CONTENZIOSO PENALE** Assistenza e patrocinio presso: Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale.

**Sezione D- CONTENZIOSO TRIBUTARIO** - Assistenza e patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale e la Corte di Cassazione.

**Sezione E – EVENTUALI ALTRE SEZIONI** In base a specifiche specializzazioni dichiarate dai professionisti.

L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

Il professionista potrà chiedere l'iscrizione solo ed esclusivamente in due sezioni.

In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del servizio Affari legali e Contenzioso, di avviso pubblico da pubblicare sull'albo *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente, per la manifestazione di interesse all'iscrizione nell'Albo Comunale degli Avvocati. I professionisti già titolari di un incarico legale per conto dell'Ente saranno contattati attraverso posta elettronica certificata al fine di confermare la loro iscrizione nel nuovo Albo di cui al presente regolamento e di individuare la sezione di competenza.

L'elenco così formato ha valore immediato. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione di modulistica disponibile sul sito comunale. La domanda deve essere presentata a partire dal giorno 2 gennaio e fino al giorno 28 febbraio di ogni anno.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di adeguatezza, valore sulla professionalità, né graduatoria di merito.

#### **Art. 4**

### **Requisiti per l'inserimento nell'Albo degli avvocati e relativa iscrizione**

Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. lgs 39/2013 in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
- Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- Assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- Regolarità contributiva verifica tramite DURC

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di MONTALTO UFFUGO. I professionisti, che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco. Eventuali incarichi conferiti saranno immediatamente revocati.

L'iscrizione ha luogo previa domanda del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato, con l'indicazione delle sessioni dell'elenco a cui si chiede iscrizione in relazione alla propria professionalità e/o specializzazione risultante dal curriculum. Nella richiesta si dovrà altresì precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione:

a) autocertificazione con le modalità di cui al D. P. R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati :

l'iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati presso il foro di appartenenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni,

eventuale abilitazione al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, ove in possesso e relativa data,

assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione,

non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

numero codice fiscale e partita IVA

insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dall'art. 20 del D.Lgs. 39/2013;

di essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

b) curriculum vitae e professionale con l'indicazione dell'esperienza e/o specializzazioni nelle materie della Specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede l'iscrizione con evidenza delle principali cause seguite;

c) dichiarazione di conoscenza e accettazione delle norme del Comune di MONTALTO UFFUGO per l'affidamento di incarichi legali e, per quanto compatibili, delle prescrizioni del *Codice di comportamento* del Comune di Montalto Uffugo (pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente) e del Codice Nazionale (D.P.R. 62/2013).

d) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di MONTALTO UFFUGO per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione

dell'incarico e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense;

e) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a tutti i professionisti che lo studio intenderà coinvolgere nello svolgimento di eventuali incarichi. Anche l'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità dovrà riferirsi a tutti i professionisti dello studio e verrà dichiarata con autocertificazione da parte dell'interessato.

L'eventuale presenza di condizioni ostative all'iscrizione o l'eventuale diniego viene comunicato formalmente.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare periodicamente aggiornamento dei loro curricula e della documentazione annessa.

L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Responsabile del servizio Affari legali e contenzioso, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti e titoli ed esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'Elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

La domanda d'iscrizione dovrà essere redatta, conformemente al fac-simile che sarà approvato con determinazione del Responsabile/Dirigente del relativo settore. La domanda conterrà le dichiarazioni dei requisiti di partecipazione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e l'elenco dei documenti allegati.

Il plico di trasmissione contenente la domanda e la documentazione allegata dovrà recare il nominativo del mittente (indirizzo, numero di telefono e fax, pec e/o mail) ed essere indirizzato al "Sindaco del Comune di Montalto Uffugo". Le domande potranno pervenire presso gli uffici comunali:

a mezzo pec all'indirizzo: [protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it](mailto:protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it);

a mani, a mezzo corriere o servizio postale presso l'Ufficio Protocollo, in plico chiuso, controfirmato e riportante la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione all'elenco di professionisti e studi legali per il conferimento di incarichi legali per la difesa e rappresentanza in giudizio".

### **Art. 5 Modalità di affidamento**

a) La scelta del professionista, individuato tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, dovrà essere operata, nell'ordine ed in base ai criteri di seguito elencati:

specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;

iscrizione all'albo professionale da almeno 5 anni per cause del valore superiore a 20.000,00 (ventimila/00) euro e per il patrocinio innanzi al Giudice amministrativo;

per le cause dinanzi al Giudice di Pace si prescinde dal valore del giudizio e dal curriculum e ci si atterra al criterio della rotazione, al fine di non penalizzare i giovani professionisti;

evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del comune con esito positivo;

rotazione tra gli iscritti nell'elenco;

per le Giurisdizioni Superiori, è richiesta la relativa abilitazione al patrocinio.

b) Le vertenze di tipo seriale, come i ricorsi tributari (ICI-IMU- TARSU- TARI- TOSAP- COSAP- canoni idrici ecc), possono essere affidate dal Responsabile incaricato ad uno o più avvocati, previa verifica del curriculum vitae degli iscritti all'Albo, sempre nel rispetto del principio di rotazione. A tale fine, il Responsabile invita a presentare un preventivo ad almeno 5 dei legali iscritti all'Albo, sezione tributi (per settore di intervento). L'invito avrà come prezzo a base d'asta il riferimento ai valori dei giudizi ed ai compensi previsti dalle tabelle dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, calcolati ai valori minimi. L'assegnazione avverrà in favore del miglior offerente e sempre in base alle condizioni previste dal bando.

Ove il compenso richiesto sia più alto dei minimi tariffari, questo dovrà essere oggetto di adeguate motivazioni collegate alla complessità dell'incarico. Ai professionisti destinatari dell'invito potrà anche essere richiesto di menzionare specifiche e significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curriculum presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.

E' consentita la deroga al principio di rotazione nei casi di prosecuzione, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti e nei casi di esito vittorioso o di non soccombenza in uno dei gradi precedenti e salvo comunque previsione di tale facoltà nella procedura di affidamento iniziale. E' consentita inoltre la deroga all'obbligo di attivazione di procedura nei casi di particolare e motivata urgenza.

A seconda della complessità/valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente ("minor prezzo"), potranno essere tenuti presenti, tra gli altri, i seguenti criteri di preferenza: coerenza e idoneità del curriculum all'oggetto dell'incarico da affidare sulla base delle esperienze specifiche e degli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi similari, di patrocinio legale presso altri Enti locali; specifica esperienza nell'ambito dell'oggetto di affidamento; foro di competenza della causa da affidare.

L'atto di affidamento dovrà dare atto della congruità del preventivo e delle ragioni della scelta.

Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'albo comunale, come elencate al precedente art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di "conflitto di interesse" per la durata dell'incarico.

c) Le vertenze di tipo seriale ed il contenzioso tributario (ICI-IMU- TARSU- TARI- TOSAP- COSAP- canoni idrici ecc) potranno essere seguiti da avvocati esterni oppure direttamente dal Responsabile del settore ovvero da un suo delegato. Gli incarichi riferiti a tali procedimenti non daranno diritto al dipendente al riconoscimento e/o pagamento di eventuali compensi professionali per l'attività prestata.

d) In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e docenti universitari, rispettando comunque i principi di cui agli artt. 4 e 17 del D.lgs 50/2016.

Si può prescindere dall'utilizzo dell'Albo e dalla procedura comparativa anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative. In tale ipotesi gli oneri saranno a carico di quest'ultima e on dell'ente comunale.

La determinazione di incarico deve contenere sintetica motivazione connessa ai criteri suesposti.

e) All'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare ulteriore apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione per la durata del rapporto instaurato e per il semestre successivo alla cessazione dell'incarico e sull'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto del Codice deontologico forense, dal D.P.R.62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di MONTALTO UFFUGO.

f) Non possono essere conferiti incarichi a professionisti che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione. Non possono, altresì, essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati.

Non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o competenze presso Corti diverse o i casi di cui al precedente punto 4.

g) La delibera di incarico è comunicata al legale designato, il quale deve farne espressa accettazione.

h) Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche e salvo motivata determinazione in senso contrario, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado.

## **Art. 6** **Condizioni economiche e disciplinare d'incarico**

In sede di conferimento d'incarico, il contratto viene concluso mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico. Nell'atto saranno codificati i diritti e gli obblighi del professionista ed in particolare:

a) L'indicazione del valore della causa;

b) Il compenso professionale il quale viene determinato con riferimento al valore della causa ed applicando le tabelle dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, calcolati ai valori minimi ed ai quali verrà applicata una riduzione in base al seguente schema:

- per i giudizi fino ad € 5.200,00 non si applicherà alcuna riduzione;
- per i giudizi con valore ricompreso tra € 5.201,00 e fino ad € 52.000,00 si applicherà al riduzione del 40%;
- per i giudizi con valore ricompreso tra € 52.001,00 e fino ad € 260.00,00 si applicherà al riduzione del 50%;
- per i giudizi con valore ricompreso tra € 260.001,00 e fino ad € 520.00,00 si applicherà al riduzione del 60%;
- per i giudizi con valore superiore ad € 520.001,00 ed oltre si applicherà la riduzione del 75%;

c) Obbligo del professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;

e) Obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;

f) Obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;

g) Obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

h) Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale.

In presenza di cause di particolare complessità, onerosità e rilevanza la quantificazione del compenso per l'incarico potrà essere oggetto di revisione.

Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite tariffario previsto al minimo per il primo giudizio viene ridotto dell'ulteriore 20% per ogni giudizio successivo al primo avente la stessa natura del giudizio principale.

Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura minima indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa ed in base all'effettiva attività professionale prestata.

Nell'ipotesi di revoca o rinuncia all'incarico verrà corrisposto il compenso relativo alla sola fase di attività effettivamente svolta.

Per le attività stragiudiziali, per le mediazioni e gli arbitrati, così come ogni altra attività professionale, si applicano, in base al valore del procedimento, sempre le tabelle dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, calcolati ai valori minimi ed ai quali verrà applicata la riduzione prevista dai parametri indicati al punto b) del presente articolo.

Il legale nell'atto costitutivo e negli atti successivi non potrà richiedere la distrazione delle spese legali le quali verranno incassate dall'ente.

Nell'ipotesi di esito sfavorevole del giudizio e di condanna dell'ente ovvero nel caso di compensazione delle spese di lite verrà riconosciuto e corrisposto al professionista l'importo concordato nella convenzione.

Nel caso di esito favorevole del giudizio e di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite il Responsabile del Servizio potrà valutare se affidare il recupero delle somme liquidate direttamente al professionista incaricato ovvero ad altri legali.

Nel caso di condanna della controparte al pagamento delle spese e dei compensi di lite qualora l'importo liquidato dal Giudice in sentenza risulti superiore a quello concordato con il professionista a quest'ultimo sarà riconosciuto solo il compenso pattuito con la convenzione all'atto del conferimento dell'incarico.

La spesa determinata non potrà essere variata in aumento per tutta la durata del giudizio, salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato.

Verrà riconosciuto il rimborso delle spese vive (ad es. contributo unificato e bolli) effettivamente anticipate dal professionista, da comprovarsi con idonea documentazione e specificate in maniera analitica.

Le spese vive da sostenere per l'avvio della causa potranno anche essere anticipate dal comune.

L'Amministrazione si riserva di effettuare il pagamento della parcella a saldo, anche in più soluzioni, da concordare con il legale incaricato, sulla base delle effettive disponibilità di cassa e di bilancio.

Prima dell'emissione della fattura elettronica è fatto obbligo al professionista di inviare la notula *pro forma* al Servizio competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione del conferimento dell'incarico. E', altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione. La parcella a saldo verrà liquidata dietro presentazione:

- del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- del documento fiscale elettronico;
- di ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

## **Art. 7**

### **Attività di domiciliazione ed incarichi a CTP (consulenti tecnici di parte)**

1. Nell'ipotesi in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze, salvo diversamente concordato con l'Ente.
2. Nell'ipotesi in cui nel corso del giudizio sarà necessario nominare un C.T.P. (Consulente Tecnico di Parte) ovvero un ausiliario il professionista dovrà contattare il comune che procederà alla relativa scelta e nomina dello stesso. Il compenso da corrispondere a quest'ultimo sarà a carico dell'ente comunale.

## **Art. 8**

### **Registro degli incarichi**



Il Responsabile del servizio potrà provvedere alla tenuta del Registro degli incarichi nel quale saranno annotati tutti gli incarichi conferiti, suddivisi per sezioni, e nei quali verranno annotati: l'oggetto sintetico dell'incarico; le generalità dei professionisti; gli estremi dell'incarico; i corrispondenti oneri finanziari onorari pattuiti e liquidazioni effettuate; i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze per l'Ente.

### **Art. 9 Cancellazione dall'elenco**

1. Viene disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti o degli studi associati che:
  - a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
  - b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
  - c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
  - d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze rispetto all'incarico ricevuto.
2. In tali casi l'intenzione di procedere alla cancellazione sarà preventivamente comunicata all'interessato (ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990), che potrà far pervenire all'Ente le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso si ritenga di non accogliere le osservazioni, il Comune provvederà alla cancellazione, dandone comunicazione all'interessato. La cancellazione dall'elenco potrà avvenire, altresì ad istanza del professionista, anche immotivata.

### **Art. 10 Pubblicità**

Per l'iscrizione nell'Albo il Comune attua le più opportune forme di pubblicità quali l'avviso pubblico sull'Albo Pretorio, sul portale Web ed all'ordine professionale. L'Elenco, approvato con determinazione del Responsabile del servizio, sarà pubblicato oltre che sull'Albo Pretorio on line del Comune, anche nella Sezione Amministrazione Trasparente.

### **Art. 11 Norma di salvaguardia**

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere regolati dal disciplinare, a suo tempo sottoscritto, fino al termine del giudizio.

### **Art. 12 Tutela della privacy**

A sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura in oggetto e degli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile/Dirigente del relativo settore.

### **Art. 13 Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

### **Art. 14**

## **Norma finale**

L'iscrizione all'Albo non comporta l'attivazione di alcuna procedura concorsuale. Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione professionale, il curriculum professionale e le condizioni descritte nell'art. 2 elementi sufficienti e necessari per l'iscrizione e la conseguente valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogati il precedente regolamento approvato con delibera di giunta comunale N. 54 del 13.03.2018 ed il regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio dell'amministrazione comunale, approvato dal Consiglio Comunale, con delibera n. 18 nella seduta dello 08 maggio 2016.